

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB UFFICIALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE: Ottemperanza all'ordinanza n. 1759/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 dal T.A.R. Sicilia Palermo, Sezione Quinta, nel ricorso proposto di Sigg.ri Salvatore Balbo, Carmela Bufalino, Maria Antonietta Capraro e Giuseppe Maria Riolo e iscritto al n. 1834/2019 R.G.

SUNTO DEL RICORSO

Con ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo, iscritto al n. 1834/2019 R.G. i Sigg.ri **Balbo Salvatore**, nato a Catania, il 10 settembre 1983, C.F. BLB SVT 83P10 C351V, P.IVA 04990390876; **Bufalino Carmela**, nata a Montedoro (CL), il 21 luglio 1947, C.F. BFL CML 47L61 F489F, P.IVA 00278010855; **Capraro Maria Antonietta**, nata a Palermo, il 7 agosto 1957, C.F. CPR MNT 57M47 G273H, P.IVA 01999550856 e **Riolo Giuseppe Maria**, nato a Palermo, il 27 giugno 1991, C.F. RLI GPP 91H27 G273P, P.IVA 01888440854, tutti titolari delle rispettive ditte individuali, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto Ilardo, Cod. Fisc. LRD MRT 67P19 H792W, con lui elettiv. dom. a Palermo, Via Galileo Galilei n.9, presso lo studio dell'Avv. Nino Bullaro, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

- dell'**Avviso prot. n. 17512 del 29 maggio 2019, pubblicato il 31 maggio 2019**, col quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con riferimento alla *“Sottomisura 8.1. – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento”* ha dato atto del fatto che *“a seguito della chiusura della procedura scritta n.2/2019, avviata dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/13, è stato modificato l'allegato 12 del PSR 2014/2020 “Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali”...”,* soggiungendo che *“...la modifica riguarda la parte relativa ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboschimento, laddove risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC (...) Pertanto, per la determinazione dei costi di manutenzione e del mancato reddito della sottomisura 8.1 in corso di attuazione si dovrà fare riferimento al nuovo allegato n.12 del PSR Sicilia 2014-2020, pubblicato contestualmente al presente avviso”;*
- del nuovo **Allegato 12** pubblicato il 31 maggio 2019, contestualmente all'Av-viso di cui *supra*;

- della **procedura scritta 2/2019**, non conosciuta, richiamata nell'Avviso pubblicato il 31 maggio 2019, e del suo esito;
- sempre in via prudenziale e nei limiti di interesse dei ricorrenti, in quanto occorrer possa, del **D.D.G. n. 1084 del 4 luglio 2019, pubblicato il 18 luglio 2019**, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e di quelle non ricevibili e non ammissibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 8.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 "*Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*" e, quindi, della relativa graduatoria;
- in genere, di qualsiasi altro atto annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

e con espressa riserva

di agire, con motivi aggiunti e/o in separato giudizio, per la condanna della P.A. al risarcimento, in favore dei ricorrenti, dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti adottati.

Il ricorso è stato proposto:

contro

- la **REGIONE SICILIANA**, in pers. del suo leg. rapp. *p.t.*;
- l'**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**, in pers. del suo leg. rapp. *p.t.*;

e nei confronti di

- **TRIPODI ALFONSO**, nato a Palermo, il 3 agosto 1981, C.F. TRP LNS 81M03 G273X, titolare della rispettiva ditta individuale, residente a Sciacca (AG), Via Gaie di Garaffe n.20;
- **VULLO GESUA**, nata a Favara (AG), il 27 dicembre 1953, C.F. VLL GSE 53T67 D514W, titolare della rispettiva ditta individuale, residente a Montallegro (AG), Piazza Marconi n.17.

Nella parte in fatto, i ricorrenti esponevano di aver partecipato al Bando indetto dall'Assessorato Regionale Siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (d'ora in poi, per brevità, solo "Assessorato"), nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020" (in breve, PSR), relativo alla "**Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all'imboschimento**", finalizzato "*...all'imboschimento di terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla depurazione e regimentazione delle acque ed alla tutela e conservazione della biodiversità...*", secondo le

procedure attuative contenute nelle “*Disposizioni Attuative parte specifica*” approvate con il DDG n.1595 del 5 dicembre 2016.

2. La sottomisura 8.1 si articolava in:

- 8.1.a) Impianto di nuovi boschi:

- Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali;
- Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi);

- 8.1.b) Manutenzione dei nuovi imboschimenti e mancato reddito agricolo:

- *L’operazione prevede un aiuto annuale a copertura dei costi di manutenzione finalizzato a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all’impianto e a garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.*

Il premio per la manutenzione è ammesso per imboschimenti effettuati sia su terreni agricoli che su terreni non agricoli. Il premio annuale ad ettaro dei costi di manutenzione copre un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto che si identifica con la data di collaudo dell’impianto.

*L’azione prevede il pagamento dei mancati redditi in caso di conversione di un seminativo per un periodo massimo di dodici anni” (cfr. pag. 5 delle **Disposizioni Attuative – Parte Specifica Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione/al-l’imboschimento**).*

3. L’**Allegato 12 PSR Sicilia 2014/2020**, denominato “*Determinazione costi impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm. 8.1.)*”, avente ad oggetto “*Misura 8.1. determinazione premi di manutenzione e mancato reddito*”, prevedeva, *inter alia*, che:

“...per la determinazione dei mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi sopra riportati [ossia: 8.1.A.1 Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non agricole (>20 anni) e 8.1.A.2 Piantagioni legnose di arboricoltura da legno su superfici agricole e non agricole con finalità produttive (>20 anni) eseguite soltanto su terreni preparati con lavorazione andante; n.d.r.], si è proceduto all’analisi economica dei processi produttivi attinenti a realtà colturali a semi-nativo tipiche del territorio siciliano, ricadenti nel campo di osservazione della rete RICA/INEA. Le tipologie colturali considerate rappresentative dei seminativi siciliani sono quelle cerealicole (in prevalenza grano duro), leguminose da granella e foraggiere.

L’indice economico di riferimento è il Margine Lordo (ML), calcolato quale valore medio, nel quadriennio di osservazione 2009-2012, della differenza tra la PL (produzione

lorda) al lordo dei premi PAC e i costi specifici delle colture. Il calcolo della PL al lordo dei premi PAC è stato effettuato nella considerazione che il cambio della destinazione d'uso di superfici comporta la perdita del Premio Unico Aziendale (I° Pilastro PAC)...”.

Sulla base di tali premesse, quindi, veniva determinato il Margine Lordo nei seminativi siciliani per zona altimetrica (€/ha), dandosi atto del fatto che:

“In sintesi gli importi unitari compensativi dei mancati redditi agricoli sono pa-ri a 1.103 euro/ha per le superfici forestali ubicate prevalentemente in montagna, 1.452 euro/ha per quelle prevalentemente collinari e 1.451 euro/ha per quelle site in prevalenza in pianura” (enfattizzazione nostra; n.d.r.).

Va altresì rilevato che, così come espressamente previsto nell'Allegato 12, i co-sti nello stesso riportati erano stati giustificati da un professionista esterno all'uopo nominato; si tratta del Dott. Prof. Giuseppe Ascuto, il quale, nella propria *“Relazione conclusiva”* (allegata all'Allegato 12) avente ad oggetto la *“Certificazione del calcolo dei mancati redditi e dei costi aggiuntivi per la misura del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2010 della Regione Sicilia relativa all'articolo 21 del Regolamento (UE) 1305/2013”*, ha attestato che:

“in relazione alla determinazione dell'entità dei premi previsti dalla sottomisura, le analisi sviluppate risultano corrette e pertinenti, come anche la metodologia e le procedure di calcolo, basate su dati attendibili, che non generano fenomeni di sovra compensazione. Le fonti utilizzate risultano verificabili e adeguate in relazione agli obiettivi dell'indagine, e dove carenti, opportunamente integrati con l'ultima revisione redazionale.

I risultati ottenuti risultano pertanto corretti, rispondenti alla realtà regionale esaminata, adeguati e coerenti agli obiettivi dell'intervento”.

Alla luce del suddetto Allegato 12, quindi, le domande che sarebbero state ammesse all'aiuto previsto per la sottomisura 8.1 avrebbero ottenuto un importo di € 1.103 o di € 1.452 o di € 1.451 (a seconda del fatto che le superfici forestali fossero ubicate prevalentemente in montagna, in collina o in pianura) per ettaro e per un periodo di 12 anni.

A mo' d'esempio, un'azienda con una superficie di 10 ettari situata in una zona prevalentemente collinare ed ammessa al contributo, avrebbe ottenuto, a titolo di mancato reddito – ossia per aver perduto il suddetto contributo PAC – un aiuto pari ad € 174.240 (ossia: € 1.452 x ha 10 x 12 anni).

Quanto previsto nel citato Allegato 12 ha pertanto influenzato la presentazione delle domande di aiuto, ingenerando nei soggetti partecipanti il legittimo affidamento che, in

caso di ammissione della relativa domanda, gli stessi avrebbero potuto beneficiare dei suddetti importi (€ 1.103 o € 1.452 o € 1.451) per ciascun ettaro di superficie, sicché il *business plan* è stato elaborato dalle aziende tenendo conto degli importi uni-tari compensativi dei mancati redditi previsti dal richiamato Allegato 12.

4. In data 27 aprile 2017 veniva pubblicato nel sito dell'Assessorato (la pubblicazione nella GURS n.20, è avvenuta il 12 maggio 2017) il Bando sostitutivo della sotto-misura in parola, con apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno per la sottomisura 8.1 a partire dal 1° giugno 2017 fino al 19 ottobre 2017 (data, quest'ultima, successivamente prorogata al 20 dicembre 2017 per la consegna telematica delle domande, mentre la data ultima per la presentazione delle domande cartacee veniva fissata per il 4 gennaio 2018).

5. Gli odierni ricorrenti, indi, presentavano domanda di sostegno per la sottomisura 8.1 per la seguente tipologia: ***Sostegno per la realizzazione di interventi di imboscamento di superfici agricole e non agricole – Impianto di nuovi boschi – Piantagioni legnose con finalità principalmente produttive.***

6. Con D.D.G. n. 984 del 25 luglio 2018, venivano approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili.

Va segnalato che le domande degli odierni ricorrenti risultavano già tutte utilmente inserite negli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili.

7. In data 31 maggio 2019, però, in esito ad una procedura scritta (2/2019) di cui non si ha conoscenza, veniva pubblicato l'**Avviso prot. n. 17512** del 29 maggio 2019 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, con riferimento alla "*Sottomisura 8.1 – Sostegno alla forestazione e all'imboscamento*".

Nel suddetto Avviso testualmente si legge:

“.....”

(omissis)

A seguito della chiusura della procedura scritta n.2/2019, avviata dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Reg. UE 1303/13, è stato modificato l'allegato 12 del PSR 2014/2020 "Determinazione dei costi di manutenzione e mancato reddito delle misure forestali".

La modifica riguarda la parte relativa ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboscamento, laddove risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC. Poiché le superfici oggetto di imboscamento a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013, quali appunto quelle imboscate con la sottomisura 8.1, rientrano, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. "b", del Reg. (UE) 1307/2013, fra le superfici ammissibili al sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base (Primo Pilastro PAC), ai fini dell'esclusione del doppio finanziamento, è necessario procedere ad allineare il testo dell'Allegato a quanto previsto dal Regolamento e, conseguentemente, all'inserimento della tabella riportante il Margine Lordo al netto dei premi PAC. La tabella con il Margine Lordo per le tipologie colturali diffuse nei seminativi siciliani e per zona altimetrica,

anni, a 399 euro/ha per le superfici forestali ubicate prevalentemente in montagna, 443 euro/ha per quelle prevalentemente collinari e 484 euro/ha per quelle site in prevalenza in pianura.

Orbene, la modifica dell'Allegato 12 operata postumamente dall'Amministrazione – e peraltro a giochi oramai fatti – risulta palesemente illegittima e sotto svariati profili, poiché, oltre a basarsi su presupposti del tutto fallaci, in fatto ed in diritto (ossia su un doppio finanziamento, che però impinge con l'analisi delle norme applicabili), penalizza coloro che avevano fatto affidamento sulle regole del gioco iniziali.

1.1.

Ed infatti, va innanzitutto segnalato che la modifica dell'Allegato 12 è il frutto di una erronea e/o falsa applicazione della normativa comunitaria richiamata dall'Amministrazione.

Come evidenziato in parte narrativa, a sostegno delle modifiche all'Allegato 12 l'Amministrazione ha addotto la seguente motivazione:

“La modifica riguarda l'Allegato 12 del PSR “Determinazione costi di impianto e mancato reddito delle misure forestali (sm 8.1)” dove, relativamente ai mancati redditi agricoli derivanti dagli interventi di imboscimento, risulta riportato il Margine Lordo calcolato al lordo dei premi PAC.

Poiché le superfici oggetto di imboscimento a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 1305/2013, quali appunto quelle imboschite con la sottomisura 8.1, rientrano, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. “b”, del Reg.(UE) 1307/2013, fra le superfici ammissibili al sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base (Primo Pilastro PAC), ai fini dell'esclusione del doppio finanziamento, è necessario procedere ad allineare il testo dell'allegato a quanto previsto dal regolamento e, conseguentemente, all'inserimento della tabella riportante il Margine Lordo al netto dei premi PAC”.

Senonché, le modifiche apportate dall'Amministrazione non trovano alcun fondamento, né logico né giuridico, nella invocata normativa comunitaria.

Ed invero, va segnalato all'ecc.mo TAR che, **del tutto diversamente da quanto ritenuto dall'Assessorato Regionale, non v'è alcun doppio finanziamento tra il regime di pagamento base, quale il Primo Pilastro della P.A.C., e il riconoscimento dell'importo compensativo da mancato reddito sulle medesime superfici ai sensi della Sottomisura 8.1.**

È appena il caso di evidenziare che l'art.1 del Regolamento (UE) 1307/2013, infatti, detta, *inter alia*, le norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I (“pagamenti diretti”).

La Sezione 3, “Attuazione del regime di pagamento di base”, dello stesso Regolamento (UE) 1307/2013, all’art.32 “Attivazione dei diritti all’aiuto”, comma 1, prevede che “...il sostegno nell’ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori (...) previa attivazione di un diritto all’aiuto per ettaro ammissibile (...) I diritti all’aiuto attivati conferiscono un diritto al pagamento annuo degli importi ivi indicati...”.

Il comma 2 del richiamato art. 32, poi, dà la definizione di “ettaro ammissibile”, tale essendo qualsiasi superficie agricola dell’azienda utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole (art. 32, comma 2, lett. “a”).

L’art. 4 del richiamato Regolamento (UE) 1307/2013, rubricato “Definizioni e relative disposizioni”, fornisce tutta una serie di definizioni, tra cui quella di **superficie agricola** che qui testualmente si riporta: “qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti”.

Il richiamato art. 4, inoltre, definisce quali sono le colture permanenti, ossia: “le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e **il bosco ceduo a rotazione rapida**”, a sua volta definito come superficie coltivata con le specie arboree del codice NC06029041, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati Membri.

In altre parole, il rischio del doppio finanziamento può riguardare **solo e soltanto** il “bosco ceduo a rotazione rapida” e **non** il “bosco permanente” **né** la “arboricoltura da legno”, ossia i tipi di intervento previsti dagli odierni ricorrenti.

Alla luce di quanto riportato nel Regolamento (UE) 1307/2013, pertanto, il solo caso in cui possono essere attivati i diritti all’aiuto su superfici imboschite riguarda i boschi cedui a rotazione rapida, caratterizzati dal codice NC06029041, inclusi tra le colture permanenti facenti parte delle superfici agricole, che l’Assessorato Regionale Agricoltura, in particolare il Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, nell’emissione delle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 8.1 (pag. 8) ha chiaramente escluso dall’eventuale sostegno.

Per converso, la attivazione di “boschi permanenti” (caratterizzati dal codice 650-500) ovvero di “arboricoltura da legno” (caratterizzata dal codice 651-500), escludendo la destinazione agricola ex Regolamento 1307/2013, non usufruisce del contributo del I° pilastro PAC, che quindi costituisce un “mancato reddito” conseguente alla attivazione di

siffatte destinazioni, ovvero, il che è lo stesso, un c.d. “costo figurativo” delle suddette destinazioni, che implica sostanzialmente la rinuncia al contributo del I° pilastro PAC.

Donde, quindi, la esattezza della ricomprensione di tale mancato reddito nella misura di cui al primo Allegato 12 del 10 febbraio 2016 e, di conseguenza, la assoluta erroneità della rideterminazione *in peius* (che, per quanto qui rileva, ossia per le zone collinari, è passata da 1.452 €/ha a 443 €/ha) di cui all’impugnato Avviso dei 29/31 maggio 2019 ed al nuovo Allegato 12.

In buona sostanza, essendo fallace in nuce il presupposto da cui muove il ragionamento a base della riduzione del mancato reddito (ossia che anche il bosco permanente e le arboricoltura da legno beneficerebbero del I° pilastro PAC, cosa che invece vale solo, e soltanto, per i boschi cedui a rotazione rapida), **gli odierni ricorrenti rischiano** (non già di essere beneficiati, bensì, all’esatto contrario) **di essere penalizzati due volte**, perché, attivando tali destinazioni:

a) non percepiscono il contributo del I° pilastro PAC, che quindi costituisce mancato reddito derivante dalla suddetta destinazione impressa;

b) ed al contempo, però, si vedono negare detto mancato reddito nell’ambito della contribuzione di cui alla sottomisura 8.1.

1.2.

Ma v’è di più!

Ed infatti, che il “bosco permanente” e le “arboricoltura da legno” non diano luogo ad attribuzione del I° pilastro PAC risulta confermato, anche empiricamente, dal fatto che **il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (S.I.A.N.), nell’elaborazione della Domanda Unica, ossia la domanda annuale di pagamento che attiva i titoli P.A.C. del Primo Pilastro, esclude automaticamente dalle superfici agricole tutte quelle codificate per gli impianti di arboricoltura da legno (cod. 651-500) o boschi permanenti (cod. 650-500)**, non permettendo quindi di inserire neanche il “criterio di mantenimento”, da indicare, invece, obbligatoriamente per le superfici agricole nei piani culturali.

Il che conferma ulteriormente che le superfici imboschite non sono superfici agricole e, dunque, diversamente da quanto ritenuto dall’Assessorato Regionale, non possono percepire i premi P.A.C.

Pertanto, nessun rischio – neppure potenziale – di doppio finanziamento è ipotizzabile nel caso di specie, con la conseguenza che le modifiche apportate all’Allegato 12, con conseguente riduzione postuma degli importi compensativi da mancato reddito, sono assolutamente illegittime, muovendo dette modifiche da una lettura distorta della normativa comunitaria.

Ma v'è ancora di più !

1.3.

Le modifiche apportate postumamente al richiamato Allegato 12, si pongono peraltro in contrasto col fatto che la determinazione dei premi relativi ai mancati redditi, contenuta nell'Allegato 12 del P.S.R. Sicilia 2014/2020, è stata effettuata da I.N.E.A. sulla base dei dati a propria disposizione della rete RICA per le realtà colturali a seminativo più rappresentative del territorio siciliano nel quadriennio 2009/2012.

I.N.E.A. ha correttamente inserito i premi P.A.C. all'interno della Produzione Lorda Vendibile, dato che questi ultimi nascono specificatamente per integrare il reddito aziendale

Inevitabilmente, quindi, la trasformazione dei terreni da seminativo ad impianti di forestazione, quali quelli finanziati dalla Sottomisura 8.1, fa venir meno la possibilità di percepire questa integrazione al reddito per cui, opportunamente, i premi del mancato reddito sono stati calcolati da I.N.E.A. al lordo dei premi P.A.C.

Questi ultimi, infatti, fanno parte dell'Attivo del bilancio aziendale, così come riportato anche nella versione semplificata predisposta dalla rete RICA ITALIA/CREA, formato utilizzato per l'elaborazione dei bilanci aziendali nella predisposizione dei Piani di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) per tutte le Misure del P.S.R. Sicilia 2014/2020.

Si è pure detto che la correttezza dei valori determinati nell'originario Allegato 12 del 10 febbraio 2016 è stata attestata da un esperto esterno, il Dott. Prof. Giuseppe Ascuto, all'uopo nominato, il quale, come visto, ha dato atto del fatto che: la *“...determinazione dell'entità dei premi previsti dalla sottomisura, le analisi sviluppate risultano corrette e pertinenti, come anche la metodologia e le procedure di calcolo, basate su dati attendibili, **che non generano fenomeni di sovra compensazione**. Le fonti utilizzate risultano verificabili e adeguate in relazione agli obiettivi dell'indagine, e dove carenti, opportunamente integrati con l'ultima revisione redazionale. I risultati ottenuti risultano pertanto corretti, rispondenti alla realtà regionale esaminata, adeguati e coerenti agli obiettivi dell'intervento”*.

L'attestatore esterno, quindi, non solo ha accertato la correttezza dei dati contenuti nell'Allegato 12 del 10 febbraio 2016, ma ha dato espressamente contezza del fatto che l'entità dei premi ivi previsti non genera fenomeni di sovra compensazione e che i risultati sono coerenti con gli obiettivi della sottomisura 8.1.

Il che, all'evidenza, si pone in contrasto con quanto supposto dall'Amministrazione regionale, allorché ha postumamente modificato il citato Allegato 12, ossia col paventato, ma chiaramente insussistente, rischio del doppio finanziamento.

Ne consegue che, diversamente da quanto erroneamente ed illegittimamente supposto dall'Amministrazione regionale, il paventato pericolo del percepimento del doppio finanziamento non può affatto verificarsi:

- in quanto la normativa non lo permette,
- ed in quanto, di conseguenza, anche sul piano pratico, il SIAN – come detto – nel caso specifico non consente operativamente di presentare due domande di pagamento sulla stessa superficie imboschita.

Inoltre, nella parte dell'Allegato 12 in cui viene riferito che “*l'indice economico di riferimento è il Margine Lordo, calcolato quale valore medio nel quadriennio di osservazione 2009-2012, della differenza tra la P.L. (Produzione Lorda) al lordo dei premi P.A.C. ed i costi specifici delle colture*” deve intendersi che tali premi P.A.C. sono parte integrante del reddito aziendale come correttamente operato da INEA che lo ha inserito tra i redditi aziendali.

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, i quali, pertanto, meritano di essere annullati da Codesto Ecc.mo TAR, con la conseguenza che in sede di determinazione degli importi compensativi da mancato reddito si dovrà fare riferimento ai valori indicati nell'Allegato 12 del 10 febbraio 2016 vigente alla data di presentazione delle domande e, quindi, per quanto qui di interesse, all'importo di 1.452 €/ha previsto per le superfici collocate in zone prevalentemente collinari, atteso che tutti i progetti presentati dagli odierni ricorrenti sono legati a terreni situati in zone prevalentemente collinari.

1.4.

A quanto sopra va aggiunto altresì che è illegittimo e contrario ai principi di imparzialità, trasparenza, correttezza e buona fede che l'Amministrazione introduca, in un momento successivo alla presentazione delle domande di partecipazione ed alla valutazione delle stesse, criteri diversi da quelli precedentemente stabiliti che hanno regolato e condizionato sia la redazione dei progetti sia la formulazione delle istanze di aiuto sia, infine, la procedura di selezione.

Sul punto, *mutatis mutandis*, si richiamano i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di procedure selettive, la quale, infatti, non ha mancato di evidenziare l'illegittimità delle modifiche o integrazioni alle regole di gara, se non attraverso atti che abbiano goduto delle stesse modalità di pubblicità e, soprattutto, che prevedano la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (*ex multis*: T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 12 ottobre 2018, n.940; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, 1 agosto 2017, n. 1351; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, n.528/2006), in maniera tale da

consentire ai partecipanti di poter rivedere la propria domanda ovvero di pre-sentarne una nuova.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò è avvenuto.

La redazione dei progetti, l'elaborazione dei *business plan* alla base degli stessi e la presentazione delle domande è avvenuta sulla base delle regole in vigore al momento della scadenza dei termini di presentazione delle istanze e, quindi, facendo affidamento sulle previsioni contenute nell'Allegato 12 approvato e validato il 10 febbraio 2016, con riferimento agli importi compensativi da mancato reddito.

Solo dopo la valutazione delle domande e l'approvazione degli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili, non ammissibili e non ricevibili, quindi a giochi fatti, l'Amministrazione si è illegittimamente determinata nel senso di modificare l'Allegato 12, prevedendo una drastica riduzione dell'importo compensativo per il mancato reddito da riconoscere per ogni ettaro di terreno.

Circostanza, questa, che, come si è già evidenziato nella parte in fatto, ha penalizzato quei richiedenti che, come gli odierni ricorrenti, facendo legittimo ed incolpevole affidamento su quanto previsto nell'originario Allegato 12 e sull'assetto dallo stesso determinato, hanno elaborato il proprio *business plan*, il Piano di Sviluppo Aziendale e redatto il relativo progetto, considerando un importo compensativo da mancato reddito di 1.452 €/ha e ritrovandosi, per converso, con un importo compensativo da mancato reddito di appena 443 €/ha (!!!).

Anche per tale ragione, quindi, gli atti impugnati meritano di essere annullati.

2.

ASPETTI RISARCITORI

È peraltro evidente che, ove i ricorrenti subissero la doppia perdita, nel senso che ove essi non dovessero veder ripristinare il mancato reddito iniziale e, al contempo, andassero a perdere (come in effetti non possono che perdere) il contributo del 1° pilastro PAC, ciò creerebbe chiaramente un danno di cui la P.A. resistente – ed in seconda battuta i suoi dirigenti e funzionari responsabili – dovrebbe essere chiamata a rispondere verso gli odierni ricorrenti, anche – e non solo – in relazione alla domanda risarcitoria di cui in epigrafe.

“.....”

Sulla base delle premesse in fatto e dei dedotti motivi di impugnazione, i ricorrenti hanno altresì chiesto la sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l'adozione di altre misure cautelari idonee, formulando pure istanza per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del ricorso.

Notificato e depositato il ricorso, in vista della Camera di Consiglio fissata dal TAR per il 18 settembre 2019, si sono costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, le Amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso; non si sono invece costituiti i controinteressati a cui pure è stato notificato il ricorso.

Con apposita *Memoria* del 14 settembre 2019, i ricorrenti replicavano alle difese avversarie.

Alla Camera di Consiglio del 18 settembre 2019, la causa veniva cancellata dal ruolo di udienza.

Con avviso del 12 marzo 2024, veniva fissata la discussione del ricorso con udienza di smaltimento per il 17 maggio 2024, e all'esito della discussione, la Quinta Sezione del T.A.R. Sicilia-Palermo, con l'ordinanza n. 1759/2024, pubblicata (e comunicata) il 24 maggio 2024, ha così statuito:

“.....
Considerato che unitamente al ricorso, notificato a due soli controinteressati (collocatisi nell'elenco definitivo delle domande ammissibili approvate col D.D.G. 1084 del 4 luglio 2019 e che potrebbero risultare incisi dall'auspicato accoglimento del ricorso), parte ricorrente ha altresì avanzato, prudenzialmente, istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Ritenuto di accogliere l'istanza e, per l'effetto:

- di autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente:

a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso;
b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile;
c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami nei termini indicati in motivazione.
Rinvia per la trattazione all'udienza di smaltimento del 13 novembre 2024.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2024, tenutasi in collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Con osservanza

15